

2. La disciplina di cui al presente regolamento è ispirata ai seguenti principi: proporzionalità in relazione alla complessità dell'incarico; coerenza con la qualità e quantità della prestazione richiesta; omogeneità dei criteri di determinazione; rispetto delle specificità di settore; trasparenza.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso di nuovi o maggiori oneri si applica il meccanismo previsto dall'articolo 4, comma 8.

## Art. 2.

### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica agli enti e agli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Ai sensi dei commi 590, 601 e 602 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto:

- a) gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- b) le società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- c) gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- d) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i loro enti strumentali in forma societaria.

## Art. 3.

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «organi di amministrazione e controllo ordinari»: quelli previsti ordinariamente e stabilmente dai rispettivi ordinamenti degli enti ed organismi di cui all'articolo 2; nel presente regolamento sono presi in considerazione l'organo monocratico di vertice, il Consiglio di amministrazione o l'organo con tali poteri e l'organo di controllo. Per gli altri organi si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 7;
- b) «organi di amministrazione e controllo straordinari»: quelli individuati come tali dalla normativa vigente in relazione a situazioni specifiche e straordinarie, anche con finalità sostitutiva degli organi di cui alla lettera a), degli enti ed organismi di cui all'articolo 2;
- c) «emolumenti»: i compensi, i gettoni di presenza e ogni altra indennità comunque riferibile allo svolgimento della carica, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2;

d) «compensi»: emolumenti, ordinariamente determinati in ragione di anno o di durata del mandato, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2;

e) «gettoni di presenza»: emolumenti, con esclusione dei rimborsi spese, riconosciuti espressamente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2, non aventi carattere fisso, spettanti in caso di effettiva partecipazione alle riunioni e sedute degli organi collegiali;

f) «ogni altro emolumento»: ogni altra indennità comunque riferibile allo svolgimento della carica;

g) «titolare»: il componente dell'organo di amministrazione e di controllo, ordinario e straordinario, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2;

h) «supplente»: componente di un organo che temporaneamente esercita le competenze spettanti al titolare assente per dimissioni, cessazione, decadenza, assenza o impedimento;

i) «ente»: l'ente o l'organismo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento;

l) «amministrazione vigilante»: l'amministrazione o le amministrazioni che esercitano i poteri di vigilanza e di indirizzo sull'ente come previsto dalla relativa disciplina ordinamentale;

m) «modifiche sostanziali»: variazioni che incidono significativamente sull'assetto ordinamentale preesistente dell'ente, ivi compresi gli effetti derivanti da un rilevante e sostanziale incremento delle attività svolte a seguito di nuove funzioni.

## Art. 4.

### *Determinazione dei compensi*

1. La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell'organo stesso, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese, come specificato dal comma 8.

2. Il compenso si intende determinato per l'intera durata dell'incarico, salvo quanto previsto dal comma 7. Laddove il compenso non sia stabilito nell'atto di nomina o da disposizioni normative di settore, ovvero nelle more della sua determinazione, lo stesso potrà essere corrisposto dalle amministrazioni o enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso.

